

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto, dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato della Soc. Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO Srl (nota n. 4091/479pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).

Con nota del 19.1.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa commissione:

- il Sig. Zampetti Maurizio, Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., nonché agli artt. 80 e 87, delle NOIF, per non avere consentito il regolare svolgimento dell'attività ispettiva agli ispettori della Co.Vi.So.C. finalizzata al controllo del rispetto del principio di corretta gestione e dell'equilibrio economico finanziario;
- nonché la Società Foligno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio amministratore e legale rappresentante.

Il deferimento trae origine dalla nota N° 3128.04/GC/cc del 10.11.09 inviata dalla Segreteria della Co.Vi.So.C. da cui emerge che, nel corso della ispezione tecnico - amministrativa, programmata presso la sede della Società Foligno Calcio per il giorno 17.09.09, gli ispettori rilevavano che *“la struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società risulta gravemente carente”* e che gli stessi, *“stante la mancanza di una esauriente documentazione, non sono stati messi nelle condizioni di svolgere compiutamente il proprio incarico”*.

In particolare, secondo quanto risultante dal verbale di ispezione, le maggiori difficoltà di controllo riguardavano: il libro dei soci, i contributi previdenziali, i rapporti ricavi/indebitamenti; le fatture da emettere; i risconti attivi; i crediti verso clienti; i crediti diversi; il conto economico; il parametro P/A; le operazioni sul capitale.

Il Sig. Zampetti, in proprio e quale legale rappresentante del Foligno Calcio Srl, ha fatto pervenire tramite il proprio difensore una memoria scritta con la quale, previa imputazione delle difficoltà di carattere materiale riscontrate nel corso della ispezione al recente trasferimento della sede sociale in una nuova struttura e alla inesperienza degli addetti, ha contestato, nel merito, le risultanze della ispezione, a suo dire costituenti mere irregolarità,

anche in questo caso dovute al trasferimento della sede, piuttosto che alla violazione della normativa fiscale vigente.

Alla riunione del 25.2.2010 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- l'inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Zampetti Maurizio;
- l'ammenda di €.10.000,00 (Euro diecimila/00) per il Foligno calcio Srl.

Il difensore del Sig. Zampetti Maurizio si è riportato alla memoria difensiva in atti, insistendo nella richiesta di proscioglimento.

Nel merito, il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La violazione specificatamente contestata con il deferimento *de quo* non attiene alla irregolare e/o omessa tenuta delle scritture contabili e dell'altra documentazione obbligatoria prevista dal Codice Civile e dalle norme statutarie, quanto, invece, all'aver impedito agli ispettori Co.Vi.So.C. recatisi presso la sede sociale, al fine di controllare il rispetto del principio di corretta gestione e l'equilibrio economico - finanziario (art. 19 Statuto, artt. 80 NOIF), lo svolgimento della attività a tal fine necessaria.

Tali norme pongono, a carico delle Società, degli obblighi di fare che si concretizzano nel loro assoggettamento alle verifiche previste tramite la Co.Vi.So.C.(artt. 19 Statuto e 80 NOIF).

Sottrarsi a tale potere di controllo, di fatto impedendone il regolare svolgimento, comporta la violazione di detti obblighi e, quindi, la violazione di principi di lealtà, correttezza e probità cui devono uniformarsi i comportamenti di tutti i soggetti tenuti all'osservanza dell'ordinamento federale (art. 1, comma 1, CGS).

Ebbene, dal verbale della ispezione tecnico - amministrativa eseguita in data 17.9.09 emerge, quanto al rapporto R/I al 31 marzo 2009, che *"la grave confusione contabile non ha permesso"* agli ispettori *"di esprimere un giudizio in merito alla attendibilità di tali dati"* (pagg. 5-6 relazione).

Quanto al Bilancio Semestrale, non è stata fornita alcuna documentazione relativa ai conteggi delle fatture da emettere al 30.6.2008, né di quanto registrato come fatture da emettere nel bilancio semestrale al 31.12.2008 (pag. 6); non è stata fornita la documentazione relativa ai risconti attivi (pag. 6); non è stato possibile, per la mancanza di estratti conti per partite insolute, una esatta quantificazione dei crediti verso clienti (pagg. 6-7); non è stata fornita la documentazione afferente ai crediti iscritti a bilancio (pag. 7); la verifica dei debiti è stata parziale perché parzialmente fornita la relativa documentazione (pag. 7), così come parziale, per lo stesso motivo, è stata la verifica del conto economico (pag. 7) e del parametro P/A (pag. 7).

Anche la documentazione afferente alle operazioni sul capitale, asseritamente trasmessa alla Segreteria della Co.Vi.So.C., non è stata esibita agli ispettori (pag. 8), i quali non hanno potuto concludere che, *"stante la mancanza di una esauriente documentazione non sono stati messi nelle condizioni di svolgere compiutamente il proprio incarico"* (pag. 8 cit. verbale).

Né vale a mandare esente da responsabilità il deferito l'asserito trasferimento della sede sociale e/o la presunta inesperienza del personale incaricato, circostanze che, ove anche vere, non costituiscono di certo cause di forza maggiore.

Dei fatti ascritti al legale rappresentante della Società risponde, a titolo di responsabilità diretta, in virtù del rapporto di immedesimazione tra gli stessi, la Società Foligno Calcio Srl giusta quanto previsto dall'art. 4, comma 1, CGS.

All'accertamento delle responsabilità dei deferiti seguono le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Sig. Zampetti Maurizio e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico del Foligno Calcio Srl.

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), ALBERTO CASTAGNARO (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sambonifacese Srl), STEFANO BERGAMASCO (soggetto responsabile del controllo contabile della Soc. AC Sambonifacese Srl) E DELLA SOCIETA' AC SAMBONIFACESE Srl (nota n. 4710/942pf09-10/SP/blp del 9.2.2010).

Con nota del 9.2.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Mazzon Maurizio, Presidente e legale rappresentante della A.C. Sambonifacese Srl, il Sig. Castagnaro Alberto, vice presidente e legale rappresentante della medesima Società, il Sig. Bergamasco Stefano, soggetto responsabile del controllo contabile della ridetta Società, nonché la stessa A.C. Sambonifacese Srl, per sentirli rispondere:

► il primo ed il terzo:

della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS , per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non veridica, in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

► il primo ed il secondo:

della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, seconda parte, CGS vigente, in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2 del CU del C.F. N. 142/A del 28 maggio 2009, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

► la Società:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti ed al suo dirigente.

I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 25.2.2010 il rappresentante della Procura Federale, richiamati gli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Mazzon Maurizio;
- inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Castagnaro Alberto;
- inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Bergamasco Stefano;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la A.C. Sambonifacese Srl.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti, concludendo per il proscioglimento dei deferiti.

Il deferimento è fondato.

Il CU del C.F. N.º142/A del 28 maggio 2009, All. A) , par. IV, lett. A, punto 2, prevedeva

che le Società professionistiche documentassero alla Co.Vi.So.C., entro il termine previsto, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di maggio 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, con la precisazione, all'ultimo capoverso, che la inosservanza della disposizione avrebbe comportato illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS.

Il 2.11.2009 la Società faceva pervenire alla Commissione di Vigilanza la dichiarazione prescritta dalla citata disposizione, portante la data del 28.10.2009, sottoscritta dal Sig. Mazzon Maurizio, Presidente e legale rappresentante, e dal Sig. Bergamasco Stefano, responsabile del controllo contabile.

In sede di verifica ispettiva avvenuta il 21.12.2009, però, emergeva, l'omesso versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio 2009 e, dunque, il contenuto non corrispondente al vero della suddetta dichiarazione.

I deferiti, nei loro scritti difensivi, imputano la non veridicità della dichiarazione *de qua* all'intervenuto mutamento della compagine societaria e all'affidamento fatto sulle rassicurazioni verbali dei precedenti responsabili; in ogni caso, sovvertendo i termini della responsabilità diretta ed oggettiva, pacificamente acquisiti in tutti i precedenti degli organi disciplinari federali, assumono che unica responsabile è la stessa Società, del cui operato non possono essere chiamati a rispondere i propri legali rappresentanti e i propri dirigenti, e che la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, per l'operato che impropriamente viene attribuito a detti soggetti, altro non è che "*un mostro giuridico incompatibile con un Ordinamento che voglia dirsi civile*", specie quando prescinda dal dolo o dalla consapevolezza degli autori del fatto.

Le circostanze di fatto di cui al deferimento non lasciano adito a dubbi.

La non veridicità della dichiarazione di che trattasi è ammessa dai deferiti, ma le circostanze dedotte a discolora non assurgono al rango di scusante ed esimente.

Di certo non lo è la omessa verifica delle attestazioni verbali dei precedenti responsabili; né l'asserito tardivo passaggio di consegna con i precedenti responsabili contabili, meno che mai la circostanza del trasferimento della sede sociale.

Tutto a volere concedere sono, a parere di questa Commissione, sicuri indici di colpevole negligenza.

Quanto alla posizione del Castagnaro Alberto, non è del pari condivisibile la tesi difensiva sottoposta al vaglio di questa Commissione.

Dalla prodotta visura risulta che questi riveste la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato. Risulta, altresì, dalla comunicazione in atti inviata in Lega il 12.9.2009, all'atto della iscrizione al campionato ove, quali soggetti cui è attribuita la rappresentanza legale della Società, sono indicati sia Mazzon Maurizio che Castagnaro Alberto.

L'omesso versamento delle ritenute Irpef configura violazione dell'art. 10, 3 comma, CGS, sanzionata con una penalizzazione in classifica non inferiore a punti 1.

La trasmissione alla Co.Vi.So.C. di una non veridica dichiarazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef configura violazione dell'art. 8, I comma, CGS, a norma del quale costituiscono "*illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti..... dalla Co.Vi.So.C.*" che, a norma del successivo comma III, comporta a carico della Società la sanzione dell'ammenda con diffida.

Stante il rapporto di immedesimazione organica tra il Sig. Mazzon Maurizio, il Sig. Castagnaro Alberto e la A.C. Sambonifacese Srl, dei fatti ascritti ai primi risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società, giusta art. 4, I comma, CGS.

Risponde la Società, in questo caso a titolo di responsabilità oggettiva, anche dei fatti ascritti al Sig. Bergamasco Stefano, responsabile del controllo contabile e sottoscrittore della dichiarazione datata 28.10.2009, giusta quanto previsto dal II comma della citata norma.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Mazzon Maurizio;
- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Bergamasco Stefano;
- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Castagnaro Alberto;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2009/2010 ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda con diffida a carico della A.C. Sambonifacese Srl.

(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WILSON SANTOS ARAUJO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SAC Calcetto Paolo Agus), MARCO PETRASSI (dirigente della Soc. ASD Futsal Palestrina C5), RAOUL MATTOGNO (dirigente della Soc. ASD Futsal Palestrina C5) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL PALESTRINA C5 (nota n. 4603/907pf09-10/AM/Seg del 4.2.2010).

Con provvedimento N° 4603/907pf09-10/AM/Seg del 04 .02.2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

► il calciatore Wilson Santos Araujo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato nr. 6 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B, Girone E stagione sportiva 2009/2010, così come specificatamente elencate nell'atto di deferimento, nelle file della Società A.S.D. Futsal Palestrina C5 in posizione irregolare, stante l'assenza di tesseramento per la medesima Società, essendosi lo stesso svincolato in data 01.07.2009 e tesserato dal 30.12.2009 con la Società SAC Calcetto Paolo Agus;

► i dirigenti Petrassi Marco e Mattogno Raoul della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo rispettivamente sottoscritto cinque ed una distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita, in cui dichiaravano che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Wilson Santos Araujo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento;

► la Società A.S.D. Futsal Palestrina C5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che:

● dall'esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie B, girone E, stagione sportiva 2009/2010, era emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti gare:

- Salaria Sport. V. – Palestrina Calcio a 5 del 03.10.2009,
- Palestrina calcio a 5 – Elams 01 del 10.10.2009;
- Civis Colleferro – Palestrina Calcio a 5 del 17.10.2009;
- Palestrina Calcio a 5 – Capoterra del 24.10.2009;
- Acquedotto – Palestrina Calcio a 5 del 31.10.2009;
- Palestrina Calcio a 5 – Cogianco Genzano del 07.11.2009

● le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dai Dirigenti oggi deferiti.

La Società A.S.D. Futsal Palestrina C5 ed i deferiti Petrassi Marco e Mattogno Raoul, nei termini assegnati, facevano pervenire unica memoria difensiva a mezzo della quale non contestavano che il calciatore avesse effettivamente disputato le predette gare di cui al deferimento ed al contempo deducevano che:

● il calciatore incolpato era stato tesserato, attraverso la trasmissione del modulo di trasferimento con la relativa documentazione a mezzo lettera raccomandata del 28.09.2009 indirizzata alla Divisione Calcio a 5;

● a seguito della richiesta di integrazione dei documenti formulata dall'Ufficio Tesseramento in data 02.10.2009, avevano inviato tale ulteriore documentazione;

● gli stessi deferiti avevano sempre agito in buona fede, nella convinzione che il tesseramento si fosse perfezionato;

● lo stesso giocatore non era stato più inserito nelle distinte di gara a seguito di una nuova richiesta di integrazione di documenti inoltrata dall'Ufficio Tesseramento in data 23.11.2009;

● il mancato perfezionamento del tesseramento era da imputarsi agli uffici competenti della Divisione Calcio a 5.

Pertanto i deferiti chiedevano il rispettivo proscioglimento od in subordine l'applicazione delle sanzioni nella misura minima.

Il calciatore Wilson Santos Araujo faceva altresì pervenire memoria difensiva in cui ammetteva i fatti contestati, eccependo tuttavia la sua totale buona fede.

All'odierna riunione è comparso il difensore dei deferiti che ha contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e la sanzione di anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Petrassi Marco, la sanzione di anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Mattogno Raoul, la sanzione della squalifica di anni 2 (due) per il calciatore Sig. Wilson Santos Araujo, nonché la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) e della penalizzazione di punti 6 (sei) nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2009/2010 per la Società A.S.D. Futsal Palestrina C5.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono censurabili.

Difatti, dalla documentazione in atti, emerge che:

- il calciatore deferito, pur essendosi svincolato in data 01.07.2009, ha disputato in posizione irregolare nelle file della predetta Società le gare di campionato relative alla stagione sportiva in corso 2009/2010 così come sopra specificate e che
- i dirigenti Petrassi Marco e Mattogno Raoul hanno sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita in cui hanno dichiarato che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Wilson Santos Araujo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento.

Tale ricostruzione dei fatti non è in alcun modo inficiata dalle memorie depositate dagli odierni deferiti e dalla documentazione depositata, atteso che la documentazione richiesta espressamente in “originale” in data 02.10.2009 dall’Ufficio Tesseramento non risulta essere stata inviata in tale forma dalla stessa Società deferita, la quale si è limitata ad inoltrare a mezzo fax copia – e non quindi l’originale - della dichiarazione sostitutiva di certificazione, della dichiarazione di iscrizione ad un Istituto Scolastico del calciatore deferito nonché di sentenza del TAR relativa al permesso di soggiorno dello stesso giocatore.

Pertanto, la Società deferita non ha mai ottemperato alla richiesta dell’Ufficio Tesseramento di avere l’originale della relativa documentazione.

A ciò si aggiunga che comunque la stessa Società ed i suoi tesserati, nelle more delle predette verifiche da parte dell’Ufficio Tesseramento e stante il mancato invio dell’originale della documentazione richiesta, avrebbero dovuto astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito nelle partite ufficiali - e ciò anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni – o quantomeno rivolgersi ai competenti Uffici per verificare la regolarità dell’intera procedura.

Ed invece, la Società ed i propri tesserati deferiti, pur consci di quanto sopra, hanno volutamente schierato in campo il calciatore *de quo* per un cospicuo numero di partite e ciò certamente non può deporre in favore della loro richiamata buona fede.

Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con conseguente responsabilità oggettiva della Società di loro appartenenza.

In merito alle sanzioni da adottare, la Commissione ritiene di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica, stante la natura afflittiva che deve necessariamente permeare la sanzione e la l’indubbia rilevanza dell’accaduto e tenuto conto altresì delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, mentre, per quanto concerne la posizione dei singoli deferiti, si ritiene opportuno differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo e delle diverse qualità dei medesimi deferiti.

Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore Wilson Santos Araujo;

- inibizione per mesi 4 (quattro) al Dirigente Sig. Petrassi Marco;
- inibizione per mesi 2 (due) al Dirigente Sig. Mattogno Raoul;
- penalizzazione di 4 (quattro) punti nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2009/2010 e l'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) alla Società ASD Futsal Palestrina C5.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 25 febbraio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete